

Promuove e controlla l'attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

Agisce in giudizio contro le discriminazioni di genere. Nell'esercizio delle funzioni attribuitele, la Consigliera di Parità è pubblico ufficiale, ed ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui venga a conoscenza.

Rileva situazioni di squilibrio di genere; promuove l'attuazione delle politiche di Pari Opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro.

Interagisce e collabora con gli Assessori del Lavoro degli Enti Locali e con altri organismi di parità.

Tutela i lavoratori/lavoratrici ed esperisce il tentativo di conciliazione obbligatoria nelle controversie individuali di lavoro aventi ad oggetto una discriminazione basata sul sesso.

Approva e sostiene le azioni positive attraverso la promozione dei progetti e l'individuazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali in materia di pari opportunità.

Diffonde la conoscenza e lo scambio fra buone prassi e attività di formazione.

La Consigliera Provinciale di Parità è componente a tutti gli effetti delle Commissioni Provinciali tripartite previste dagli art.4 e 6 del decreto Legislativo n° 469/97.

Partecipa ai tavoli di partenariato locale e ai Comitati di Sorveglianza.

E' componente della Commissione di Parità Provinciale ovvero di organismo diversamente denominato che svolge funzioni analoghe.

CON CHI COLLABORA

- Gli **Assessorati al Lavoro** degli Enti Locali e gli **Organismi di Parità** degli Enti Locali.
- La **Direzione Provinciale del Lavoro**.
- I **Centri per l'Impiego**.
- I **Soggetti Istituzionali locali**

SI POSSONO RIVOLGERE A LEI

I Cittadini

- Per ricevere chiarimenti e tutela in caso di discriminazione sul lavoro o violazione della normativa di pari opportunità.

I Soggetti Sindacali

- Per collaborare insieme nella realizzazione degli scopi previsti dalla legislazione.

I Soggetti Economici

- Per essere coadiuvati nella realizzazione di progetti di azioni positive.
- Per presentare progetti sulla flessibilità in base all' Art. 9 Legge 53/2000 e successive modificazioni previste dal Comma 1254 della Legge N.296 cosiddetta legge finanziaria 2007.
- Per istituire organismi di parità.

AZIONI DI GIUDIZIO (Decreto Legislativo 198/2006)

"Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., art. 36 comma 1 e art.25 del D.lgs. 198/2006 dell'11 aprile 2006, anche tramite la Consigliera o il Consigliere di Parità Provinciale o Regionale territoriale competente".

